

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2005, N. 9

Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica

(BURL n. 9, 1^o suppl. ord. del 01 Marzo 2005)

urn:nir:regione.lombardia:legge:2005-02-28;9

Art. 1.

Finalità del servizio volontario di vigilanza ecologica.

1. La Regione riconosce la funzione del volontariato per la salvaguardia dell'ambiente e favorisce la partecipazione dei cittadini alla difesa del patrimonio naturale e paesistico, integrandone l'attività nel quadro delle pubbliche funzioni come membri del servizio volontario di vigilanza ecologica.
2. Il servizio volontario di vigilanza ecologica è istituito per favorire la formazione di una coscienza civica di rispetto e di interesse per la natura ed il territorio, per la loro tutela e per una razionale gestione delle risorse ambientali, da attuarsi anche con le seguenti specifiche attività:
 - a) informazione sulla legislazione vigente in materia di tutela ambientale nonché sui criteri, mezzi e comportamenti atti a realizzarla;
 - b) vigilanza sui fattori, sulle componenti ambientali e sull'ambiente unitariamente considerato, al fine di prevenire, segnalare o accertare, a norma della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale), fatti e comportamenti sanzionati dalla normativa ambientale;
 - c) collaborazione con le autorità competenti per la raccolta di dati e informazioni relativi all'ambiente e per il monitoraggio ambientale;
 - d) collaborazione con le autorità competenti per le operazioni di pronto intervento e di soccorso in caso di emergenza o di disastri di carattere ecologico.
3. Il servizio volontario di vigilanza ecologica:
 - a) è organizzato con criteri unitari per l'intero territorio regionale e svolto da guardie ecologiche volontarie operanti presso gli enti di cui all'articolo 3, comma 3;
 - b) è iscritto di diritto nell'apposita sezione del registro generale regionale del volontariato ai sensi della legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 (Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso)**(1)**;
 - c) è prestato in forma personale e gratuita, salvo il rimborso delle spese autorizzate, e non dà luogo alla costituzione di rapporto di lavoro.

Art. 2.

Requisiti della guardia ecologica volontaria.

1. L'aspirante guardia ecologica volontaria deve:
 - a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea e maggiorenne;
 - b) godere dei diritti civili e politici;
 - c) non avere subito condanne penali definitive;
 - d) possedere i requisiti fisici, tecnici e morali che la rendono idonea al servizio;
 - e) frequentare i corsi di formazione ed effettuare l'addestramento pratico;

- f) superare l'esame teorico-pratico davanti alla commissione regionale di cui all'articolo 5;
- g) conseguire la nomina a guardia giurata.

Art. 3.

Organizzazione del servizio volontario di vigilanza ecologica.

1. La Regione:

- a) esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento del servizio volontario di vigilanza ecologica e ne individua, tramite decreto del Presidente della Giunta regionale, gli ambiti normativi di competenza, anche con riferimento ad eventuali norme contenute in regolamenti di parchi regionali, province, comunità montane e comuni capoluogo di provincia;
- b) emana direttive per definire i requisiti fisici delle GEV e per l'organizzazione dei corsi di formazione delle aspiranti guardie ecologiche volontarie e cura i corsi di aggiornamento e specializzazione dei volontari, dei responsabili locali e dei coordinatori del servizio volontario di vigilanza ecologica(2);
- c) verifica l'idoneità delle aspiranti guardie ecologiche volontarie mediante esami teorico-pratici tramite la commissione regionale di cui all'articolo 5;
- d) cura pubblicazioni specialistiche e materiale divulgativo a supporto del servizio volontario di vigilanza ecologica;
- e) rilascia agli enti organizzatori delle guardie ecologiche volontarie di cui al comma 3 i tesserini personali ed i distintivi delle guardie ecologiche volontarie e delle guardie ecologiche onorarie e definisce le caratteristiche dei capi di abbigliamento(3);
- f) garantisce alle guardie ecologiche volontarie ed alle guardie ecologiche onorarie la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento del servizio, nonché per la responsabilità civile verso i terzi;
- g) assegna, nell'ambito della programmazione economico-finanziaria regionale, contributi al servizio volontario di vigilanza ecologica sulla base dei programmi presentati dagli enti organizzatori delle guardie ecologiche volontarie di cui al comma 3(4)

2. Le Province:(5)

- a) esercitano, sulla base delle direttive approvate dalla Regione, funzioni di coordinamento del servizio volontario di vigilanza ecologica nell'intero territorio provinciale, con particolare riferimento alle forme di cooperazione di cui all'articolo 10;
- b) organizzano il servizio di vigilanza ecologica ai sensi del comma 3, lettera c).

3. L'organizzazione delle guardie ecologiche volontarie è affidata:

- a) agli enti gestori dei parchi regionali, alle comunità montane e ai comuni capoluogo di provincia;
- b) a raggruppamenti di comuni costituiti preferibilmente in aree omogenee, in particolare caratterizzate dalla presenza di riserve e monumenti naturali regionali, parchi locali di interesse sovracomunale e reti ecologiche;(6)
- c) alle province, nel rimanente territorio.(7)

- 4. I comuni di cui al comma 3, lettera b), associati nelle forme anche convenzionali disciplinate dalla legislazione vigente, definiscono le modalità di gestione del servizio e in particolare individuano l'amministrazione comunale referente e le modalità di nomina del responsabile del servizio.

Art. 4.

Compiti degli enti organizzatori.

1. Gli enti organizzatori delle guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 3, comma 3:(8)

- a) organizzano i corsi di formazione delle aspiranti guardie ecologiche volontarie sulla base delle direttive regionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b);
- b) conferiscono gli incarichi alle aspiranti guardie ecologiche volontarie ed alle guardie ecologiche onorarie di cui all'articolo 11 e consegnano loro i tesserini personali ed i distintivi rilasciati dalla Regione;

- c) designano il responsabile del servizio volontario di vigilanza ecologica;
- d) approvano con periodicità annuale il programma delle attività da svolgere, la relazione e il rendiconto finale delle attività svolte da presentare alla Regione; la relazione deve contenere in particolare sezioni riguardanti:
- 1) i provvedimenti di sospensione, decadenza e revoca degli incarichi con le relative motivazioni;
 - 2) i nominativi delle guardie ecologiche trasferite in altro ente o da altro ente, in seguito a nullaosta degli enti interessati, con i relativi decreti;
 - 3) l'elenco aggiornato al 30 giugno e al 31 dicembre delle guardie ecologiche in servizio;
 - 4) l'elenco aggiornato al 30 giugno e al 31 dicembre delle guardie ecologiche onorarie;
 - 5) il rapporto sulle attività svolte dalla vigilanza volontaria nella Rete ecologica Natura 2000 interessata dal territorio di competenza;
- e) assicurano la cooperazione con le autorità competenti per il trasferimento dei dati raccolti e delle rilevazioni effettuate dalle guardie ecologiche e per la collaborazione in casi di emergenza o di disastri di carattere ecologico.
- 2. Il responsabile del servizio volontario di vigilanza ecologica:**
- a) convoca periodicamente le guardie ecologiche, fornendo ad esse tutti gli elementi conoscitivi sugli atti amministrativi, i programmi, i piani e le iniziative che interessano le attività da svolgere nel territorio di competenza;
 - b) predispone gli ordini di servizio indicando le zone dove questo deve essere espletato, nonché le modalità e la durata e contemperando la disponibilità delle guardie con le esigenze del servizio;
 - c) cura la distribuzione delle dotazioni personali e vigila sul corretto uso e la manutenzione dei mezzi collettivi destinati al servizio;
 - d) riceve e inoltra alle autorità competenti i verbali redatti dalle guardie ecologiche;
 - e) comunica alla competente struttura organizzativa della Giunta regionale la denuncia di eventi dannosi ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato) ;
 - f) richiede periodicamente il rinnovo della nomina a guardia giurata e dei tesserini personali;(9)
 - g) cura il rendiconto annuale dei fondi, da trasmettere alla Regione entro la fine del mese di marzo dell'anno successivo, unitamente ad una relazione sull'attività svolta;(10)
 - h) predispone programmi di rilevamento ambientale riservati alle guardie ecologiche volontarie in possesso di un brevetto di specializzazione; l'attività di rilevamento ambientale può essere esplicata, previa accordi con gli enti interessati, sull'intero territorio regionale.
- 3. I siti compresi nella rete ecologica Natura 2000, i biotopi ed i complessi di biotopi di particolare rilevanza, individuati nella normativa regionale e nei piani territoriali di coordinamento provinciali, sono visitati regolarmente dalle guardie ecologiche volontarie, le quali compilano un formulario per ogni visita e un rapporto annuale sullo stato di conservazione.**
- 4. Il direttore del parco regionale ed il responsabile della gestione della riserva naturale regionale presentano annualmente una relazione alla Giunta regionale e alla provincia territorialmente competente sul servizio volontario di vigilanza ecologica. La relazione contiene una sezione riguardante lo stato di conservazione dell'ambiente, con particolare riferimento al territorio a parco naturale ed alla rete ecologica Natura 2000.**

Art. 5.

Esami.

- 1. Al termine dei corsi di formazione le aspiranti guardie ecologiche volontarie sostengono un esame davanti ad una commissione regionale nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e composta da:**
- a) il dirigente della competente struttura organizzativa regionale in qualità di presidente;
 - b) quattro esperti in discipline ecologiche e ambientali, di cui due membri effettivi e due supplenti;
 - c) due esperti in discipline giuridiche, di cui un membro effettivo e uno supplente;(11)
 - d) due funzionari di pubblica sicurezza, di cui un membro effettivo ed uno supplente;
 - e) quattro funzionari della competente struttura organizzativa regionale, di cui due membri effettivi e due supplenti, designati dal dirigente della struttura stessa;(12)

- f) due funzionari del Corpo forestale regionale, di cui un membro effettivo ed uno supplente, designati dal direttore generale competente.
2. Il presidente designa un componente effettivo della commissione quale vice presidente, con l'incarico di sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
 3. La commissione opera validamente purché sia presente la maggioranza dei suoi componenti; le relative funzioni di segreteria sono svolte da un impiegato della competente struttura organizzativa regionale.
 4. Ai componenti della commissione spetta un gettone di presenza, nonché l'eventuale rimborso delle spese nella misura stabilita dal provvedimento di cui all'articolo 26, comma 2, della legge regionale 10 marzo 1995, n. 10 (Revisione dell'ordinamento del personale regionale).

Art. 6.

Nomina a guardia giurata.

1. I responsabili del servizio volontario di vigilanza ecologica presentano istanza al Prefetto territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 133 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , per il rilascio del decreto di approvazione della nomina a guardia giurata di coloro che hanno superato l'esame e siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 138 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
2. **(13)**

Art. 7.

Incarico di guardia ecologica volontaria.

1. L'ente organizzatore delle guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 3, comma 3, conferisce l'incarico di guardia ecologica volontaria ai volontari nominati guardie giurate; il decreto di incarico individua l'ambito territoriale di competenza e le norme oggetto del potere di accertamento in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a). Il potere di accertamento può essere esteso alle norme contenute in regolamenti di parchi regionali, province, comunità montane e comuni capoluogo di provincia, previa intese con gli enti stessi.**(14)**
2. La guardia ecologica è ammessa all'esercizio delle sue funzioni dopo aver prestato giuramento davanti al sindaco del comune di residenza o ad un suo delegato, ai sensi dell'articolo 231 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado).
3. Nell'espletamento del servizio di istituto, la guardia ecologica porta il distintivo approvato dal Prefetto ai sensi dell'articolo 254 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza) .

Art. 8.

Doveri delle guardie ecologiche volontarie.

1. Nell'espletamento delle sue funzioni la guardia ecologica volontaria, oltre a quanto previsto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dal relativo regolamento di esecuzione, deve:
 - a) assicurare almeno quattordici ore di servizio mensili, dando comunicazione della disponibilità di giornate e di orari;**(15)**

- b) svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località indicate nell'ordine di servizio redatto dal responsabile;
- c) operare con prudenza, diligenza e perizia;
- d) compilare in modo chiaro e completo i formulari ed i rapporti di servizio, nonché i verbali, facendoli pervenire senza ritardo al responsabile del servizio dell'ente organizzatore;**(16)**
- e) qualificarsi esibendo il tesserino personale e portare il distintivo;
- f) usare con cura i mezzi e le attrezzature in dotazione.

2. Al fine dell'espletamento del servizio le guardie ecologiche volontarie che siano lavoratori dipendenti hanno diritto di usufruire, nel rispetto della normativa vigente, delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale o d'ufficio.

Art. 9.

Sospensione e revoca dell'incarico.

1. L'ente organizzatore delle guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 3, comma 3, deve segnalare al Prefetto competente per territorio ogni irregolarità riscontrata nello svolgimento dei compiti assegnati ed addebitabile al comportamento delle guardie ecologiche volontarie. Per la sospensione e la revoca dell'incarico di cui all'articolo 7 è competente l'ente organizzatore.**(17)**
2. I procedimenti di cui al comma 1 garantiscono il rispetto del principio del contraddittorio e del diritto alla difesa tecnica; dall'avvio dei suddetti procedimenti e fino alla loro conclusione, le guardie ecologiche sono in via cautelare sospese dall'incarico.
3. I provvedimenti di sospensione o di revoca sono immediatamente comunicati al Prefetto competente.
4. Nei casi di dimissioni, revoca e decadenza dall'incarico, la guardia ecologica volontaria restituisce all'ente organizzatore il tesserino, il distintivo e, se in dotazione, gli altri mezzi e attrezzature personali.

Art. 10.

Cooperazione con i servizi di polizia locale, idraulica, forestale e con l'ARPA.

1. Le guardie ecologiche volontarie, pur conservando la propria autonomia, cooperano con i servizi di polizia locale di cui alla legge regionale 14 aprile 2003, n. 4 (Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana):
 - a) nell'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa, per la prevenzione e l'accertamento degli illeciti amministrativi contro la natura, l'ambiente e il territorio;
 - b) nell'attività di monitoraggio e controllo ambientale del territorio e in particolare dei parchi e giardini;
 - c) nella realizzazione di attività di documentazione, comunicazione ed informazione attinenti la natura, l'ambiente e il territorio.
2. Le guardie ecologiche volontarie, pur conservando la propria autonomia, cooperano con i servizi di polizia idraulica di cui all'articolo 3, commi 108, lettera i) e 114, lettera a) della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"):
 - a) nell'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa, per la prevenzione e l'accertamento degli illeciti amministrativi contro il demanio idrico, ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e del regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669 (Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1^a e 2^a categoria e delle opere di bonifica);

- b) nell'attività di monitoraggio e controllo delle aree di pertinenza dei corpi idrici di cui all'articolo 115 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);**(18)**
- c) nella realizzazione di attività di documentazione, comunicazione e informazione attinenti i corpi d'acqua e le risorse idriche.
- 3.** Il servizio volontario di vigilanza ecologica coopera alle attività di controllo ambientale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) della legge regionale 14 agosto 1999, n. 16 (Istituzione dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente – ARPA).
- 4.** Il servizio volontario di vigilanza ecologica coopera con il Corpo forestale nazionale e regionale nell'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo concernenti:
- la tutela dell'ambiente forestale ed agro-silvo-pastorale e connesse alla protezione della natura ed all'assetto del territorio;
 - l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) ;
 - la parte lombarda del parco nazionale dello Stelvio, previa intesa tra l'ente organizzatore del servizio territorialmente competente ed il comitato di gestione.
- 5.** Le attività di cooperazione di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono svolte sulla base di accordi tra gli enti organizzatori del servizio volontario di vigilanza ecologica e gli enti o corpi interessati. Le province possono promuovere accordi quadro per lo svolgimento delle medesime attività di cooperazione.**(19)**
- 6.** Per assicurare uniformità comportamentali, un efficace scambio d'informazioni ed un rapido intervento sul territorio, la Giunta regionale:
- definisce una modulistica unica sul territorio regionale in tema di accertamento di illeciti amministrativi;
 - promuove il raccordo telematico tra il servizio volontario di vigilanza ecologica ed i servizi di polizia locale, idraulica e forestale.
- 7.** Le guardie ecologiche volontarie in servizio, che partecipano con esito positivo ad appositi corsi di formazione integrativi, sono iscritte, a domanda, negli elenchi degli idonei di cui all'articolo 35, comma 5 della legge regionale 4/2003; le modalità organizzative, i contenuti, la durata nonché le prove finali dei corsi integrativi sono definiti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione ai sensi dell'articolo 35, comma 3 della legge regionale 4/2003.

Art. 11.

Guardie ecologiche onorarie.

- 1.** Le guardie ecologiche volontarie che hanno svolto il servizio di vigilanza ecologica continuativamente per la durata di almeno dieci anni possono rinunciare allo svolgimento del servizio e richiedere all'ente di appartenenza la nomina a guardia ecologica onoraria.**(20)**
- 2. (21)**
- 3.** Le guardie ecologiche onorarie offrono la propria disponibilità all'ente di appartenenza per collaborare in attività di:
- informazione sulla legislazione vigente in materia di tutela ambientale nonché sui criteri, mezzi e comportamenti atti a realizzarla;
 - raccolta di dati e informazioni relativi all'ambiente e monitoraggio ambientale.
- 4.** I responsabili dei servizi volontari di vigilanza ecologica assicurano il coordinato svolgimento delle attività delle guardie ecologiche volontarie e delle guardie ecologiche onorarie.



Art. 12.

Finanziamenti.(22)

1. I programmi annuali del servizio volontario di vigilanza ecologica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), sono ammessi al contributo regionale entro i limiti delle spese autorizzate per i singoli esercizi finanziari.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno gli enti organizzatori delle guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 3, comma 3, presentano alla Giunta regionale un dettagliato preventivo di tutte le spese connesse con le attività programmate, nonché il rendiconto dei finanziamenti dell'anno precedente.
3. Nei successivi sessanta giorni il dirigente della competente struttura regionale approva il riparto dei contributi complessivi per gli enti organizzatori delle guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 3, comma 3, e stabilisce la quota riservata alla Regione per gli interventi di propria competenza relativi a:
 - a) corsi di aggiornamento e specializzazione delle guardie ecologiche, dei responsabili locali del servizio volontario di vigilanza ecologica e dei coordinatori provinciali;
 - b) redazione, stampa e acquisto di pubblicazioni specialistiche, nonché di materiale divulgativo a supporto dell'attività delle guardie ecologiche;
 - c) acquisto di segni di riconoscimento delle guardie ecologiche volontarie.

Art. 13.

Norma finanziaria.

1. Alle spese relative al funzionamento delle commissioni regionali di esame, di cui all'articolo 5, si provvede con le somme appositamente stanziato al bilancio di previsione per l'esercizio 2005 e successivi all'UPB 5.0.2.0.1.184 "Spese postali, telefoniche e altre spese generali".
2. Per la concessione dei contributi e per le attività di competenza della Regione di cui all'articolo 12, si provvede con le risorse stanziato alle UPB 4.9.6.1.2.156 "Pianificazione delle aree protette", per le spese correnti, e 4.9.6.1.3.157 "Pianificazione delle aree protette", per le spese in capitale, del bilancio di previsione per l'esercizio 2005 e successivi.
3. A decorrere dall'anno 2006, le spese di cui al comma 2 sono determinate con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

Art. 14.

Norma transitoria.

1. Le guardie ecologiche volontarie in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, operanti alle dipendenze delle province, sono assegnate da queste ultime, sentiti gli interessati, ai raggruppamenti di comuni di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), con effetto dalla data di inizio dell'esercizio delle funzioni in materia di vigilanza ecologica volontaria da parte dei raggruppamenti medesimi. Sino a tale data alla gestione delle predette guardie ecologiche continua a provvedere l'amministrazione provinciale di appartenenza, che esercita le funzioni di cui all'articolo 4.

Art. 15.

Abrogazioni.

1. Sono abrogati:



- a) la legge regionale 29 dicembre 1980, n. 105 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica)(23);
- b) la legge regionale 19 agosto 1983, n. 63 (Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 1980, n. 105 "Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica")(24);
- c) la legge regionale 15 aprile 1992, n. 9 (Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 1980, n. 105 "Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica")(25);
- d) l'articolo 1, comma 4 della legge regionale 12 agosto 1999, n. 15 (Modifiche e abrogazioni legislative per la realizzazione dei progetti del programma regionale di sviluppo)(26);
- e) la legge regionale 20 dicembre 1999, n. 25 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 29 dicembre 1980, n. 105 "Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica")(27).

Art. 16.

Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

NOTE:

- 1. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 6 maggio 2008, n. 14.
- 2. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. b) della l.r. 6 maggio 2008, n. 14.
- 3. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. c) della l.r. 6 maggio 2008, n. 14.
- 4. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. d) della l.r. 6 maggio 2008, n. 14.
- 5. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. e) della l.r. 6 maggio 2008, n. 14.
- 6. La lettera è stata sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. f) della l.r. 6 maggio 2008, n. 14.
- 7. La lettera è stata aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. f) della l.r. 6 maggio 2008, n. 14.
- 8. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. g) della l.r. 6 maggio 2008, n. 14.
- 9. La lettera è stata sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. h) della l.r. 6 maggio 2008, n. 14.
- 10. La lettera è stata sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. i) della l.r. 6 maggio 2008, n. 14.
- 11. La lettera è stata sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. j) della l.r. 6 maggio 2008, n. 14.
- 12. La lettera è stata sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. k) della l.r. 6 maggio 2008, n. 14.
- 13. Il comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. l) della l.r. 6 maggio 2008, n. 14.
- 14. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. m) della l.r. 6 maggio 2008, n. 14.
- 15. La lettera è stata sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. n) della l.r. 6 maggio 2008, n. 14.
- 16. La lettera è stata sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. o) della l.r. 6 maggio 2008, n. 14.
- 17. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. p) della l.r. 6 maggio 2008, n. 14.
- 18. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. q) della l.r. 6 maggio 2008, n. 14.
- 19. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. r) della l.r. 6 maggio 2008, n. 14.
- 20. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. s) della l.r. 6 maggio 2008, n. 14.
- 21. Il comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. t) della l.r. 6 maggio 2008, n. 14.
- 22. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. u) della l.r. 6 maggio 2008, n. 14.
- 23. Si rinvia alla l.r. 29 dicembre 1980, n. 105, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
- 24. Si rinvia alla l.r. 19 agosto 1983, n. 63, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
- 25. Si rinvia alla l.r. 15 aprile 1992, n. 9, per il testo coordinato con le presenti modifiche.

26. Si rinvia alla l.r. 12 agosto 1999, n. 15, per il testo coordinato con le presenti modifiche.

27. Si rinvia alla l.r. 20 dicembre 1999, n. 25, per il testo coordinato con le presenti modifiche.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che e' dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione
Lombardia